

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza di rinnovo presentata da:

Associazione Pro Senegal

con sede a Gambarogno-Gerra e tendente ad ottenere il rinnovo dell'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE CANTONALI SULL'UTILE E SUL CAPITALE a norma dell'art. 65 lett. f) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e dell'IMPOSTA FEDERALE DIRETTA SULL'UTILE a norma dell'art. 56 lett. g) della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

"L'Associazione tende a promuovere, in accordo con la Carta della Nazioni Unite, nell'ambito della vita e dell'ideale di ciascuna nazione, il rispetto universale dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, lingua e religione e vuol contribuire all'edificazione di un mondo di pace dove, grazie alla collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà, la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e la sua inserzione nella Costituzione dei Paesi indipendenti, diventi realtà. L'Associazione riconosce come suo specifico la promozione della salute e di migliori condizioni di vita in Senegal";

considerato che:

1. a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'art. 56 lett. g) LIFD, sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile (e per l'imposta cantonale anche il capitale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato/i a tali fini;

2. nel caso concreto, l'ente svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità a carattere umanitario-internazionale, volta alla promozione della salute e di migliori condizioni di vita in Senegal;

ritenute pertanto adempiute le premesse motivanti il rinnovo dell'esonero fiscale,

risolve:


1. L'istanza è accolta. Di conseguenza, all'Associazione Pro Senegal, con sede a Gambarogno-Gerra, è concesso il rinnovo dell'esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'imposta federale diretta sull'utile a norme dell'art. 56 lett. g) LIFD.
2. La persona giuridica dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro ed è tenuta ad elargire l'utile netto a favore dell'attività di pubblica utilità. Sono permessi degli accantonamenti per eventi o progetti speciali, da sciogliere entro un lasso di tempo ragionevole (massimo tre anni) dal momento della costituzione.
3. Gli aiuti finanziari devono andare a beneficio di altri enti che svolgono un'attività di pubblica utilità e sono esenti nello Stato di sede.
4. I membri del Consiglio Esecutivo non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive. Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati con la Divisione delle contribuzioni.
5. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare spontaneamente all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, **ogni cinque anni**, e per la prima volta entro il **30.06.2024**, tutti i conti annuali (bilancio, conto economico e rapporto d'attività) allo scopo di permettere un controllo contabile e la riconsiderazione dell'esistenza delle condizioni d'esenzione. Qualora non venissero presentati i conti annuali entro il termine summenzionato, previa revoca dell'esenzione fiscale, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche procederà con la tassazione d'ufficio.

6. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
7. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
8. In caso di scioglimento, l'ente sarà tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che esplica un'attività di pubblica utilità ed al beneficio dell'esenzione fiscale.
9. Nel caso in cui non venissero ossequiate le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
10. In virtù dell'art. 96 cpv. 1 LT e dell'art. 292 lett. a) LT, l'esenzione fiscale si estende pure all'imposta immobiliare cantonale e all'imposta immobiliare comunale.
11. Per la presente decisione sarà corrisposta una tassa d'incasso di CHF **50.-- (cinquanta)**, ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi **entro 30 giorni** dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.
12. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
13. Comunicazione come di pratica e all'Associazione Pro Senegal, c/o Stefano Balestra, Via Cantonale 46, 6576 Gerra Gambarogno.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Ufficio giuridico

Avv. Rocco Filippini



Avv. Alain Bianchi

